

EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUSTIZIA: ANALISI DEI FLUSSI DEI PROCEDIMENTI | ANNI 2019-2025

Giustizia, raggiunto uno degli obiettivi Pnrr

Uno degli obiettivi Pnrr è la riduzione del tempo impiegato per definire un procedimento avente come oggetto le sole materie civili del contenzioso. Nel 2025 sono necessari mediamente 1.789 giorni per concludere un procedimento che passi per tutti i gradi di giudizio (2.512 nel 2019). I tempi sono stati ridotti soprattutto in Cassazione. Aumenta anche la capacità definitoria, con un rapporto tra il numero di procedimenti definiti e quelli iscritti in ambito civile contenzioso pari a 1,09. Più elevata in Cassazione (1,30) e in Corte di appello (1,17), meno in Tribunale (1,07).

Nel 2025, in ambito penale, servono mediamente 958 giorni per definire un procedimento che passi per tutti i gradi di giudizio, erano 1.392 nel 2019. Anche nel penale aumenta il numero di procedimenti definiti rispetto a quelli iscritti, soprattutto in Corte di appello (1,38).

Diminuiscono le prescrizioni in Corte di appello pur mantenendosi elevate (circa 19,4%; erano il 25,8% nel 2019).

-86,1%

La riduzione dell'arretrato storico in Tribunale dei procedimenti civili pendenti nel 2022, iscritti tra il 2017 e il 2022; la riduzione in Corte di appello per gli iscritti tra il 2018 e il 2022 è -86,7%

Il target Pnrr è -90% da raggiungere entro giugno 2026.

-28,8%

La riduzione del numero medio di giorni, tra il 2019 e il 2025, per un procedimento contenzioso civile che passi per tutti i gradi di giudizio

Il target Pnrr è -40% da raggiungere entro giugno 2026.

-31,2%


La riduzione del numero medio di giorni, tra il 2019 e il 2025, per un procedimento penale che passi per tutti i gradi di giudizio.

Il target Pnrr del -25% in ambito penale è stato raggiunto.

www.istat.it

UFFICIO STAMPA
tel. +39 06 4673.2243/44
ufficiostampa@istat.it

CONTACT CENTRE
contact.istat.it



L'Istat pubblica per la prima volta un report dedicato all'analisi del movimento dei procedimenti giudiziari sia in ambito civile sia penale, facendo riferimento agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nel contesto dell'efficienza del sistema della giustizia. Il Pnrr ha attivato un nuovo paradigma gestionale fondato sulla misurabilità dei risultati con l'obiettivo prioritario di superare le criticità storiche relative all'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. Il concetto di efficienza non è inteso meramente come "velocità", bensì come la capacità dell'ufficio giudiziario di trasformare le risorse disponibili (personale, magistrati, tecnologie) in decisioni di qualità entro tempi ragionevoli.

L'Italia si è impegnata a raggiungere importanti obiettivi quantitativi (*target*) entro il 30 giugno 2026. Questi traguardi, concordati con la Commissione europea nell'ambito del Pnrr e utilizzati a livello internazionale dalla Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia), servono in particolare a monitorare la riduzione dei tempi dei processi attraverso il *Disposition Time* (DT) e il miglioramento del rapporto tra procedimenti conclusi e iniziati (tasso di smaltimento o *Clearance Rate* - RT). In particolare, il *Disposition Time* (tempo medio di definizione in giorni), si ottiene come rapporto tra il numero di procedimenti pendenti a fine anno e il numero di procedimenti definiti nello stesso anno moltiplicato per 365 giorni (366 per gli anni bisestili) e misura il numero di giorni necessari a concludere i processi in corso a fronte di una capacità di smaltimento costante.

Per la giustizia civile è richiesta la riduzione rispetto al 2019 del 40% del tempo medio impiegato per definire i procedimenti contenziosiⁱ. Questi ultimi riguardano quelle situazioni in cui delle "parti" con interessi contrapposti si rivolgono ad un giudice per risolvere una lite e rappresentano poco meno della metà (46,3% nel 2025) del totale dei procedimenti civili definiti. Sempre in ambito civile un altro obiettivo concerne l'abbattimento dell'arretrato storico del 90% dei procedimenti (contenziosi e non contenziosi, vedi Glossario) pendenti al 2022 in Tribunale (iscritti tra il 2017 e il 2022) e in Corte di appello (iscritti tra il 2018 e il 2022).

Per la giustizia penale invece l'obiettivo Pnrr prevede la riduzione del 25% rispetto al 2019 del tempo medio di definizione dei procedimenti oltre ad altri interventi di carattere legislativo e organizzativo.

Il presente report analizza il periodo 2019-2025, utilizzando il 2019 come anno base (pre-pandemia e pre-riforme) e il 2025 come anno di consolidamento dei dati. Sia nel settore civile sia in quello penale emerge un quadro di grande dinamicità, che ha permesso di raggiungere o di avvicinarsi agli obiettivi previsti e di attivare strategie per miglioramenti futuri.

Calano i tempi medi di definizione in ambito civile e in ambito penale tra il 2019 e il 2025

L'obiettivo del *Disposition Time* perseguito nell'ambito del contenzioso civileⁱⁱ stabilisce che un procedimento che passi per tutti i gradi possibili (Tribunale, Corte di appello e Corte di Cassazione) duri meno di 1.507 giorni, con un calo quindi del 40% rispetto ai 2.512 giorni necessariⁱⁱⁱ, in media, nel 2019.

Con 1.789 giorni al 31 dicembre 2025 (-28,8% rispetto al 2019) tale obiettivo non è stato ancora raggiunto, ma è apprezzabile una significativa riduzione, soprattutto in Cassazione (-33,8%, da 1.302 a 863 giorni). La riduzione minore caratterizza i Tribunali (-21,8%, 435 giorni nel 2025*); per le Corti di appello la riduzione del DT è pari a -24,8% (492 giorni nel 2025).

DISPOSITION TIME (DT) DEL CONTENZIOSO CIVILE E DELLA GIUSTIZIA PENALE NEI TRIBUNALI, NELLE CORTI DI APPELLO E NELLA CORTE DI CASSAZIONE. Anni 2019-2025, giorni medi e variazioni percentuali.

ANNO	CONTENZIOSO CIVILE						GIUSTIZIA PENALE					
	DT Tribunale (*)	DT Corte di appello	DT Cassazione	DT Totale	Var % DT	% DT 2019	DT Tribunale	DT Corte di appello	DT Cassazione	DT Totale	Var % DT	% DT 2019
Baseline 2019	556	654	1302	2512	-	100,00	392	835	166	1392	-	100,0
2020	721	838	1530	3089	23,0	123,0	518	1191	238	1947	39,9	139,9
2021	566	663	1002	2232	-27,7	88,9	414	906	184	1504	-22,8	108,0
2022	532	620	1063	2215	-0,7	88,2	366	755	132	1253	-16,7	90,0
2023	486	586	1003	2075	-6,3	82,6	286	649	110	1045	-16,6	75,0
2024	488	576	944	2008	-3,2	80,0	316	607	81	1003	-4,0	72,0
2025	435	492	863	1789	-10,9	71,2	312	524	122	958	-4,5	68,8
Var % Baseline 2019	-21,8	-24,8	-33,8	-28,8			-20,4	-37,2	-26,7	-31,2		
Obiettivo Pnrr				-40%		60%				-25,0%		75,0%

Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa e Ufficio Statistico della Corte di Cassazione

* In questa pubblicazione l'indicatore sulla durata media dei procedimenti civili in Tribunale è calcolato, come previsto ai fini del monitoraggio del Pnrr, con riferimento alle sole materie del contenzioso civile in Tribunale (Macro Materie Pnrr, vedi Glossario), diversamente dall'analogo indicatore rilasciato in altre pubblicazioni Istat (Rapporto Bes, Rapporto Sdgs, ecc.) che viene calcolato su tutti i procedimenti in ambito civile.

Considerando la variazione percentuale del DT del contenzioso civile negli anni, la decrescita appare notevole tra il 2024 e il 2025 (-10,9%) e fa ipotizzare un ulteriore miglioramento per il 2026.

In ambito penale l'obiettivo Pnrr prevede una diminuzione complessiva dei tempi di giudizio a 1.044 giorni (-25%) rispetto ai 1.392 del 2019 (valore comunicato alla Commissione europea) per espletare tutti i possibili gradi di giudizio. Il *target* al 31 dicembre 2025 è stato raggiunto con un tempo di definizione medio (*Disposition time* penale, vedi Glossario) pari a 958 giorni (-31,2% rispetto al 2019).

Costantemente in aumento le definizioni dei procedimenti civili in Tribunale

Un altro indicatore di *performance* del sistema giudiziario è l'indice di ricambio (*Clearance Rate*, CR) che si ottiene rapportando il numero di procedimenti definiti (conclusi) su quelli iscritti (iniziati). Indica se si stanno smaltendo più o meno casi rispetto a quanti ne vengono proposti. Valori superiori a 1 indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano stati iscritti, con una conseguente riduzione dell'arretrato (le pendenze); al contrario, un aumento delle pendenze si verifica quando il numero dei definiti è minore del numero dei procedimenti iscritti, con valori dell'indicatore al di sotto dell'unità.


Analizzando i dati del movimento del contenzioso civile nel periodo 2019-2025 emergono tendenze significative sulla capacità di smaltimento del sistema nei tre gradi di giudizio, in quanto il *Clearance Rate*, rapporto tra definizioni e iscrizioni, mostra un sistema "in attivo".

Pur subendo gli effetti delle importanti difficoltà organizzative legate alla pandemia da Covid-19, negli ultimi anni si è riusciti a concludere più procedimenti di quanti non ne siano subentrati. In Tribunale il massimo si è avuto nel 2021 (CR=1,14), in Corte di appello nel 2022 (1,23) e in Cassazione dopo un avvio in calo, il picco si è raggiunto nel 2023 (1,41). Conseguentemente i procedimenti pendenti tra il 2019 e il 2025, sono diminuiti in maniera consistente per tutti i gradi di giudizio, come visibile nella Figura 1.

Sicuramente sono intervenute modifiche legislative e organizzative negli anni più recenti che hanno agevolato questa evoluzione, come una maggiore attribuzione di competenze al giudice di pace, la spinta verso le risoluzioni alternative ai contenziosi giudiziari, la creazione degli Uffici del Processo con l'apporto di nuovo personale, gli addetti agli Uffici del Processo.

Va notato inoltre che l'aumento delle definizioni in primo grado (Tribunale) non si riflette in un analogo aumento delle iscrizioni nel secondo grado (Corte di appello), similmente a quanto risulta nel passaggio dal secondo (Appello) al terzo grado (Cassazione). Infatti, considerando il rapporto tra le iscrizioni nell'anno successivo (anno T+1) del grado successivo sui definiti dell'anno T del grado precedente, si nota come questo non sia particolarmente elevato. Sono pari a meno del 10% le definizioni in Tribunale che diventano iscrizioni in Corte di appello e del 25% le definizioni in Corte di appello che diventano iscrizioni in Cassazione. Percentuali queste stabili nel tempo con l'unica eccezione del 2021, che ha assorbito il rallentamento causato dalla crisi pandemica, a seguito della quale nel 2020 erano state pressoché fermate le attività giudiziarie. Si può pertanto ritenere in massima parte esaurito l'impatto che il mutamento dei comportamenti sociali dovuto alla pandemia da Covid-19 ha avuto sull'ammontare e sulla dinamica delle cause civili.

FIGURA 1. MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN AMBITO CONTENZIOSO CIVILE. Iscritti, Definiti, Pendenti (asse di sinistra), Clearance rate (asse di destra). Anni 2019-2025.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa e Ufficio Statistico della Corte di Cassazione

In Tribunale più frequenti i procedimenti iscritti per contenziosi sul lavoro

Nel 2025 la percentuale più alta di iscrizioni del contenzioso civile in Tribunale è da riferirsi ai procedimenti in materia di lavoro (25,7%), seguiti da Accertamenti Tecnico Preventivi (ATP) in materia di previdenza (22,7%), contratti (9,3%), procedimenti per previdenza (8,8%), protezione internazionale (8,7%), separazioni e divorzi (3,8%); seguono i diritti della cittadinanza, le responsabilità extracontrattuali, e i procedimenti per materia famiglia, (tutti presenti nel 2,8% delle iscrizioni), i ricorsi per liquidazione giudiziale (ex istanze di fallimento) pari al 2%, i diritti reali (1,9%), la locazione e convalida di sfratto (1,8%), le successioni (0,7%).

A queste si aggiungono altre materie, che costituiscono il 6,2% delle iscrizioni al 2025. Nella voce “altre materie” ricadono anche la materia agraria, il diritto societario e industriale e i diritti dello stato della persona e della personalità.

Negli ultimi anni sono cresciute le iscrizioni dei procedimenti in materia di lavoro, ATP in materia di previdenza, protezione internazionale e famiglia, a fronte di una diminuzione dei contratti, delle separazioni e dei divorzi (questi ultimi anche per effetto delle riforme legislative) e delle liquidazioni giudiziali. I procedimenti per i diritti della cittadinanza hanno avuto invece un picco nel 2024.


Nel 2025 i procedimenti contenziosi pendenti dei Tribunali riguardano i contratti per il 17,4% e il lavoro per il 13,7%, la protezione internazionale (11,4%), la previdenza (10%) e gli ATP in materia di previdenza (9,9%), seguono le responsabilità extracontrattuali (6,8%) e i diritti della cittadinanza (6%), le separazioni e divorzi (4,6%), i diritti reali (4,1%).

L'analisi del *Clearance Rate* mostra un aumento per molte materie nel 2025 rispetto al 2019 (Figura 2), fatta eccezione per la materia famiglia (in questo caso sono state tante le modifiche legislative che hanno comportato non poche difficoltà organizzative) e lavoro, seguite dalle successioni. Inoltre, vi sono delle materie per cui l'indice di smaltimento del 2025 si sovrappone a quello del 2019.

I *Clearance Rate* più bassi riguardano la protezione internazionale (0,49 il rapporto tra definiti e iscritti), la famiglia (0,71) e i diritti della cittadinanza (0,76); al contrario hanno un indice di smaltimento elevato le responsabilità extracontrattuali (1,46), gli ATP in materia di previdenza (1,32), i diritti reali (1,25) e i contratti (1,23).

Per il *Disposition Time* è la materia diritti della cittadinanza a richiedere più giorni (1.304) nel 2025, così come i procedimenti in tema di protezione internazionale (1.224). All'opposto hanno DT più brevi le liquidazioni giudiziali (117), gli ATP in materia di previdenza (154 giorni) e i procedimenti sul lavoro (256). Le minori durate possono essere attribuite a diversi fattori, gli ATP ad esempio sono caratterizzati da una fase procedimentale preliminare che contribuisce a una maggiore rapidità nella definizione della controversia. Si tratta generalmente di procedimenti caratterizzati da minore complessità istruttoria e da una programmazione ravvicinata delle attività processuali. Analogamente, nelle liquidazioni giudiziali operano figure professionali specializzate e la procedura è scandita da scadenze e adempimenti specifici che ne favoriscono una gestione relativamente celere.

FIGURA 2. PROCEDIMENTI ISCRITTI PER ALCUNE MATERIE DEL CONTENZIOSO CIVILE (2a), DISPOSITION TIME E CLEARANCE RATE PER LE STESSA MATERIE (2b) NEI TRIBUNALI IN AMBITO CIVILE. Anno 2025.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

I procedimenti in materia di lavoro presentano invece durate inferiori anche in ragione delle caratteristiche del rito e dell'esigenza di assicurare una tutela tempestiva dei diritti delle persone coinvolte. Resta comunque una significativa variabilità tra uffici giudiziari, influenzata anche dal carico di lavoro e dall'organizzazione dei Tribunali.

Le differenze nello smaltimento e nella tempistica si riflettono sul grado di efficienza dei Tribunali in funzione del peso delle diverse materie loro affidate. In particolare, i Tribunali che trattano più di frequente la protezione internazionale, i diritti di cittadinanza e la famiglia, a causa dell'aumento notevole di iscrizioni degli ultimi anni, sono quelli tendenzialmente più in affanno rispetto al raggiungimento degli obiettivi Pnrr, sebbene sicuramente anche la copertura dell'organico rimanga un tema rilevante.

In Corte di appello soprattutto iscrizioni per equa-riparazione

Le materie più di frequente iscritte nel 2025 in Corte di appello sono quelle attinenti l'equa-riparazione (21,8%), cioè la richiesta di risarcimento per l'eccessiva durata di un processo^{iv}, i contratti (18,9%), il lavoro (14,0%), la previdenza (10,7%), la responsabilità extracontrattuale (6,5%), i diritti reali (4,0%), la protezione internazionale (3,9%), le successioni (1,2%) e i diritti della cittadinanza (0,5%). A queste si aggiungono un 18,5% di procedimenti per altre materie.


Nel 2025, in seguito alle nuove competenze attribuite in materia di protezione internazionale, vi è stato un picco importante di procedimenti che ha raggiunto 3.520 casi contro i 64 del 2024.

Considerando le pendenze, sono soprattutto i contratti (33,6%) a pesare sul lavoro delle Corti. A parte la voce "altre materie", che raduna diverse fattispecie e pesa per il 21,9%, risaltano i procedimenti per lavoro (12,0%), previdenza (10,8%), responsabilità extracontrattuale (10,4%), diritti reali (6,5%), equa riparazione (2,5%), successioni (1,9) e da ultime i diritti della cittadinanza e la protezione internazionale rispettivamente con lo 0,3% e lo 0,1%.

Tra il 2019 e il 2025 si sono ridotti i *Disposition Time* per tutte le materie (Figura 3), tranne che per i diritti della cittadinanza. I tempi più elevati sono gli 836 giorni medi delle successioni, i 797 dei procedimenti per diritti di cittadinanza, i 789 delle responsabilità contrattuali, i 753 dei diritti reali e i 744 dei contratti.

La *Clearance Rate* tra il 2019 e il 2025 per materia sono migliorati solo per quanto attiene l'equa-riparazione con vecchio rito e i contratti. Notevole il peggioramento della situazione dei procedimenti per protezione internazionale e diritti di cittadinanza, legati anche a importanti fluttuazioni dei procedimenti iscritti e definiti per queste materie negli ultimi anni in Corte di appello.

FIGURA 3. PROCEDIMENTI ISCRITTI PER ALCUNE MATERIE DEL CONTENZIOSO CIVILE (3a), DISPOSITION TIME E CLEARANCE RATE PER LE STESSA MATERIE (3b) NELLE CORTI DI APPELLO IN AMBITO CIVILE. Anno 2025.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Cala dell'86,1% l'arretrato in Tribunale civile e dell'86,7% in Corte di appello


L'Italia presentava, nel 2019, un elevato numero di procedimenti iniziati molti anni prima. Il problema del miglioramento dell'efficienza riguarda, quindi, non solo l'aumento generalizzato delle definizioni ma anche una particolare attenzione a risolvere l'arretrato. Per questo motivo è stato necessario ridurre la pendenza dei procedimenti in ambito civile risultante al 31 dicembre 2022, obiettivo esplicitamente previsto dai *target* Pnrr che riguarda sia procedimenti civili contenziosi sia non contenziosi facenti parte del cosiddetto "arretrato".

Nello specifico, l'obiettivo di smaltimento (riduzione del 90% entro il 30 giugno 2026 delle cause pendenti al 2022 iscritte tra il 2017 e il 2022 in Tribunale e iscritte tra il 2018 e il 2022 in Corte di appello) include quattro macro materie: affari contenziosi che si riferiscono alle cause ordinarie di cognizione; lavoro e previdenza (esclusi gli Accertamenti Tecnici Preventivi in materia di previdenza); procedimenti speciali e sommari, come i decreti ingiuntivi o i riti accelerati; volontaria giurisdizione, che si riferisce ai procedimenti che non presuppongono necessariamente una lite tra parti (esclusi però alcuni casi specifici come l'attività del Giudice Tutelare).

Partendo da 1.197.786 procedimenti pendenti in Tribunale per le suddette categorie e 179.306 in Corte di appello l'obiettivo consiste nel portarli a meno di 119.779 in Tribunale e 17.931 in Corte di appello. Malgrado questi livelli non siano stati ancora raggiunti, il quadro al 2025 è decisamente positivo: al 31/12/2025 i procedimenti pendenti risultano essere 165.965 in Tribunale (-86,1%) e 23.911 in Corte di appello (-86,7%). Per raggiungere l'obiettivo di smaltimento mancavano quindi da definire al 31 dicembre 2025 46.186 procedimenti più "antichi" in Tribunale e 5.980 in Corte di appello.

La tendenza alla riduzione delle pendenze in Tribunale e in Corte di appello è stata costante nei vari anni (Figura 4), sebbene con alcune particolarità. In Tribunale tra il 2023 e il 2022 le pendenze si sono dimezzate (-50,1%), con un dato simile ma inferiore negli altri due anni (-46,5% tra il 2024 e il 2023, -48,1% tra il 2025 e il 2024). In Corte di appello, si è assistito invece negli anni a un progressivo miglioramento nella capacità di smaltimento: le pendenze sono state pari a -43,4% tra il 2023 e il 2022, -47,8% tra il 2024 e il 2023 e -54,9% tra il 2025 e il 2024.

FIGURA 4. PROCEDIMENTI PENDENTI (ARRETRATO STORICO) IN AMBITO CIVILE A FINE ANNO 2025 PER ANNO DI ISCRIZIONE. Anni 2022-2025, valori assoluti per i Tribunali (asse di sinistra) e le Corti di Appello (asse di destra) *



* La coorte della *baseline* è costituita dai procedimenti iscritti in Tribunale tra il 2017 e il 2022 e in Corte di appello tra il 2018 e il 2022.

Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

“Più giovani” i procedimenti pendenti in Tribunale in ambito civile


Circa la metà (51,5%) di tutti i procedimenti pendenti in Tribunale a fine 2025 sono stati iscritti nello stesso anno e il 24,5% nel 2024 (Figura 5). Il 14,3% sono stati iscritti prima del 2023 e i procedimenti “più anziani” (il 5,6%), sono stati iscritti prima del 2021.

In Corte di appello, nel 2025 sono più del 40% i pendenti a fine 2025 iscritti nello stesso anno, mentre nel 2024 sono il 25,6%. Tuttavia, emerge come criticità una permanenza, pari a circa il 17%, di pendenti iscritti prima del 2023, una quota leggermente superiore a quella dei Tribunali.

L'analisi dei procedimenti definiti nel 2025 mostra come più del 70% dei procedimenti definiti in Tribunale sia stato iscritto tra il 2024 (38,6%) e il 2025 (31,8%). Il 12,6% è stato iscritto nel 2023 e il 17% dei definiti è stato iscritto prima del 2023. In particolare, il 4,6% dei definiti (nel 2025) rappresenta procedimenti più antichi, iscritti prima del 2020. Pur in miglioramento rispetto al passato va segnalato che alcuni uffici presentano una maggiore sofferenza rispetto allo smaltimento dell'arretrato dei procedimenti più antichi, sono 15 su 140 i Tribunali che hanno più del 30% di procedimenti iscritti prima del 2023 contro il valore medio del 17%.

La situazione è più critica in Corte di appello, dove il 30,6% dei procedimenti definiti nel 2025 è stato iscritto prima del 2023. In particolare, il 7,3% era stato iscritto prima del 2020. Sono sette su 29 le Corti di appello che hanno più del 40% di procedimenti definiti iscritti prima del 2023.

FIGURA 5. PROCEDIMENTI DEFINITI E PENDENTI IN AMBITO CIVILE NEL 2025 NEI TRIBUNALI E NELLE CORTI DI APPELLO PER ANNO DI ISCRIZIONE. Anno 2025, valori in percentuale.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Diminuisce del 31,5% la durata dei procedimenti in ambito penale rispetto al 2019

In ambito penale il *Disposition Time* si è ridotto del 31,5% per i procedimenti che hanno attraversato tutti i gradi di giudizio.

A tale risultato hanno contribuito anche le modifiche legislative introdotte dalla “Riforma Cartabia” (Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150) e quelle organizzative, come la creazione degli Uffici del processo e l’assunzione di personale addetto agli Uffici del processo. A ciò si aggiunga l’introduzione del processo telematico anche nel settore penale^v.


Nel 2025 le iscrizioni dei procedimenti penali in Tribunale sono state pari a 944.190, in diminuzione rispetto al 2023 e al 2024, mentre il picco degli ultimi sette anni è stato proprio il 2019, *baseline* per la misurazione della riduzione della durata dei processi (Figura 6). Anche l’andamento delle definizioni e delle pendenze è in diminuzione in Tribunale, raggiungendo un *Clearance Rate* pari a 1,00 nel 2025. Il picco del CR si è avuto nel 2023. Il *Disposition Time* è uguale a 312 giorni in Tribunale nel 2025, era 392 nel 2019, con una riduzione percentuale di circa il 20%. Picchi anomali sono in corrispondenza agli anni della pandemia, 518 giorni nel 2020 e 414 nel 2021.

L’attività in Tribunale viene svolta da vari uffici a seconda della fase processuale e del tipo di reato oggetto del procedimento. In particolare, nel 2025, delle 944.190 iscrizioni, il 72,2% (681.491) è in carico all’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) e al Giudice dell’udienza preliminare (GUP), 247.812 al Tribunale monocratico e 14.887 al Tribunale collegiale (assise e dibattimento). Considerando invece i procedimenti pendenti nel 2025 (810.463), il 49,6%, 402.200, sono pendenti presso gli uffici del Tribunale monocratico, il 46,3%, 374.994, presso il GIP e il GUP e il 4,1%, 33.269 presso il Tribunale collegiale.

Anche in Corte di appello il *Disposition Time* si è ridotto di misura, - 37,2% rispetto al 2019, pari a 524 giorni nel 2025 (erano 835 giorni nel 2019 e 1.191 nel 2020), contribuendo fortemente al raggiungimento dell’obiettivo Pnrr. Tranne che per il 2020, l’indice di smaltimento dei procedimenti è sempre stato positivo in Corte di appello, raggiungendo l’1,38 nel 2025, quasi il 40% in più di definizioni rispetto alle iscrizioni. Le pendenze sono 159.312 nel 2025, erano 263.319 nel 2019 e 271.640 nel 2020 (massimo della serie storica).

Particolare è invece la situazione della Corte di Cassazione: i procedimenti pendenti sono diminuiti fino al 2024 (10.488, erano 23.583 nel 2019) quando si è avuto un CR pari a 1,11, ma nel 2025 sono in aumento (13.619), come conseguenza della diminuzione delle definizioni e un aumento di iscrizioni. L’effetto è visibile anche nell’aumento di giorni del *Disposition Time* che da 81 nel 2024 raggiunge i 122 giorni nel 2025, con un aumento percentuale del 50,6%.

FIGURA 6. MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN AMBITO PENALE. ISCRITTI, DEFINITI, PENDENTI (asse di sinistra), CLEARANCE RATE (asse di destra). Anni 2019-2025.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa e Ufficio Statistico della Corte di Cassazione


Più di un Tribunale penale su tre mostra buona efficienza

Durante la pandemia, nel biennio 2020-2021, i Tribunali hanno avuto difficoltà operative aggiuntive e ciò è riscontrabile dall'incremento del *Disposition Time* e dalla contrazione del *Clearance Rate* (Figura 6) per una temporanea incapacità del sistema di assorbire l'ingresso dei nuovi procedimenti a causa delle limitazioni sulle udienze in presenza che ha colpito tutti i distretti. A partire dal 2021/2022 si è osservata invece una tendenza al recupero, con molti uffici che hanno riportato il CR sopra l'unità (1,00) smaltendo l'arretrato accumulato.

Rispetto agli indicatori considerati, nel 2025, la situazione dei Tribunali sui tempi e sulla capacità di smaltimento è molto variegata (Figura 7). Per l'anno 2025 si evidenziano 54 uffici su 140 (38,6%) che hanno un indice di smaltimento (CR) inferiore a 1 (tra 0,66 e 0,99), che hanno cioè un numero di procedimenti definiti minore rispetto a quello degli iscritti nel 2025, mentre sono 86 i Tribunali con un indice di smaltimento maggiore di 1 (CR tra 1,00 e 1,98). Tra questi ultimi, in particolare, 49 Tribunali (pari al 35%) hanno registrato nell'ultimo anno un tempo di definizione inferiore alla media generale (pari a 312 giorni); inoltre, per tutto il periodo osservato (2019-2025), 18 uffici di questi 49 hanno mantenuto al di sotto della media il numero medio di giorni per definire i procedimenti. Al contrario i restanti 37 degli 86 Tribunali, con un buon indice di smaltimento, hanno un tempo di definizione più elevato della media generale e pari mediamente a 464 giorni. Sulla base di questi dati, per il 2025 è possibile individuare tre scenari diversi a seconda del comportamento degli indicatori del *Disposition Time* e del *Clearance Rate* per ogni Tribunale:

1. 49 Tribunali con una capacità di smaltimento positiva (CR>1), con tempi di lavorazione medi (233 gg) inferiori alla media del 2025 pari a 312gg, Tra essi si distinguono due ulteriori situazioni: da un lato 27 Tribunali che operano in piena efficienza, riuscendo non solo a smaltire i nuovi ingressi, ma anche a ridurre lo *stock* pregresso e a migliorare per i cittadini i tempi di definizione (DT in diminuzione rispetto al 2024); dall'altro 22 Tribunali che, pur mantenendo un indice di smaltimento positivo (CR>1), nel 2025 hanno sperimentato un lieve aumento dei tempi medi (circa 51 giorni);
2. 37 Tribunali che hanno un indice di smaltimento buono e tempi lunghi di definizione (media 464 giorni nel 2025). Tra questi 12 Tribunali hanno tempi medi molto sopra la media (tra 412 e 1.056). Si tratta di uffici che stanno lavorando intensamente per smaltire l'arretrato, sebbene il tempo medio di attesa risulti ancora superiore alla media proprio a causa del pregresso accumulato;
3. 19 Tribunali in "congestione operativa" con un indice di smaltimento inferiore a uno e un tempo di definizione in aumento medio di 82 giorni; si tratta di Tribunali in sofferenza in cui il carico in entrata supera la capacità di definizione (gli iscritti superano i definiti), situazione che potrebbe generare in prospettiva un progressivo accumulo di pendenze e un allungamento dei tempi di attesa. A questi si aggiungono 35 Tribunali che hanno tempi di definizione in miglioramento (-86 gg) pur avendo un rapporto di smaltimento inferiore a 1. La dinamicità esiste, ma il nuovo lavoro ancora non si riesce a smaltire.

FIGURA 7. DISPOSITION TIME E CLEARANCE RATE PER TRIBUNALE IN AMBITO PENALE. Anno 2025.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Sono l'8,2% i procedimenti prescritti in Tribunale monocratico

Nel 2025, in ambito penale, considerando gli esiti dei procedimenti sono il 76% quelli archiviati dai giudici per le indagini preliminari (GIP) che si concludono con sentenza dei giudici per le udienze preliminari (GUP) di non luogo a procedere, quasi il 10% sono invece i decreti di rinvio a giudizio che verranno esaminati al dibattimento in Tribunale, mentre si concludono in questa fase il 6,3% con decreti di condanna esecutivi, il 4,4% di giudizi abbreviati e il 3,6% delle applicazioni di pena su richiesta.

Per il Tribunale monocratico (con giudice unico) il rito più frequente è il giudizio ordinario (70,2%), che è anche quello che richiede tempi di svolgimento più lunghi. A questo segue il 16,0% di procedimenti svolti secondo il rito del "giudizio abbreviato", il 9,1% di "applicazione di pena su richiesta". Il giudizio immediato e il giudizio direttissimo sono stati usati rispettivamente nel 2,7 e nel 2,0% dei casi.

In Corte d'assise e in Tribunale collegiale risultano più ricorrenti i processi con giudizio ordinario (73,4%) e il giudizio immediato (20,0%), mentre sono usati in maniera residuale il giudizio abbreviato (3,5%), l'applicazione della pena su richiesta (2,6%) e il giudizio direttissimo (0,6%).


Oltre alle modalità di definizione dei procedimenti esaminate, va considerato che i procedimenti in parte cadono in prescrizione, ovvero esauriscono il periodo in cui possono essere trattati dal punto di vista giudiziale. La prescrizione riguarda lo 0,2% dei procedimenti trattati dal GIP e dal GUP, l'8,2% dei procedimenti definiti in primo grado dal Tribunale monocratico e il 4,1% dei procedimenti definiti dal Tribunale collegiale. La minore frequenza della prescrizione nel Tribunale collegiale è legata al diverso tipo di reati attribuiti al Tribunale monocratico e al collegiale. Il rito monocratico gestisce reati molto più numerosi ma anche meno gravi (cioè prevedono pene inferiori) e più soggetti a prescrizione dal momento che i termini della prescrizione sono calcolati su una pena massima prevista di minore entità. I Tribunali collegiali si occupano di reati più gravi, che generalmente hanno termini di prescrizione più lunghi o su reati che non sono soggetti a prescrizione.

Nel 2025 sono 101 (il 72,1%) i Tribunali monocratici che si collocano sotto la media (pari all'8,2%), tra questi, 12 hanno un livello di prescrizione inferiore all'1%, mentre in situazione opposta si collocano cinque Tribunali la cui quota di prescrizione ha superato il 20%, dato comunque in diminuzione rispetto al 2019.

L'aggregazione dei dati dei Tribunali per distretto evidenzia come nove distretti (su 26) abbiano una quota complessiva di prescrizioni nel 2025 più elevata di quella del 2019 (Figura 8).

Tra i Tribunali collegiali, 33 non hanno casi di prescrizione. Al contrario ve ne sono 19 che hanno un quoziente di prescrizioni pari almeno al doppio della media e di questi sei al triplo della media. Rispetto al 2019, il dato delle prescrizioni non si discosta particolarmente, sebbene esistano difficoltà localizzate.

FIGURA 8. PRESCRIZIONI IN TRIBUNALE IN AMBITO PENALE PER DISTRETTO. Anni 2019 e 2025, valori percentuali.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Sono circa il 19% le prescrizioni in Corte di appello

In ambito penale i procedimenti iscritti nel 2025 che attengono al secondo grado sono 80.662, la maggior parte riguardano la sezione ordinaria (78.909), 468 la sezione di assise e 1.285 la sezione minorenni. Nel 2019 i procedimenti iscritti erano circa il 29% in più. Anche le pendenze sono diminuite in questi anni: 159.312 nel 2025 e 265.794 nel 2019 (-40,1%). Le definizioni nel 2025 sono 110.967 (erano 115.393 nel 2019 e 112.566 nel 2024).


La maggior parte dei procedimenti ha trovato soluzione con sentenze di merito (sentenze di conferma, riforma, nullità, il 73,2%), il 7,4% è stato definito in altro modo e il 19,4% prescritto, un dato quest'ultimo in diminuzione rispetto al 2024 (20,0%) e al 2019 (25,8%).

Analizzando i dati del 2025, la riduzione della prescrizione tra il 2025 e il 2019 è confermata nella maggior parte delle Corti, e tra queste tre mostrano una riduzione di più di 20 punti percentuali tra la quota di prescrizione del 2025 e quella del 2019. Una minoranza di tre uffici presenta invece una leggera crescita delle prescrizioni.

10 uffici hanno una percentuale di prescrizione molto bassa, al di sotto del 5% (Figura 9); cinque di questi presentavano un dato simile anche nel 2019. All'opposto vi sono sedi che evidenziano criticità (cinque uffici con percentuale di prescrizione sopra la media), che tuttavia mostrano un miglioramento rispetto al 2019, tranne la Corte di appello di Napoli.

In linea generale la riduzione della percentuale di prescrizioni in Corte di appello, riscontrabile nella maggior parte dei dati, può essere attribuita a vari fattori, tra cui l'effetto delle recenti riforme processuali (come la Riforma Cartabia) che sfavoriscono l'impugnazione (e conseguentemente riducono il carico delle fasi processuali successive) e hanno introdotto l'istituto dell'improcedibilità.

FIGURA 9. PRESCRIZIONI IN CORTE DI APPELLO IN AMBITO PENALE. Anni 2019-2025, valori percentuali.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Ridotta di 10 mesi la durata dei tempi di definizioni medi in Corte di appello


La “sezione ordinaria” gestisce il 98% dei procedimenti penali nell’ambito delle attività giudiziarie in Corte di appello. Rispetto all’efficienza, la situazione mostra un miglioramento molto significativo su entrambi gli indicatori CR e DT. Il *Clearance Rate* è passato da 1,02 nel 2019 a 1,39 nel 2025. Ciò significa che sono state definite circa il 39% di cause in più rispetto a quelle iscritte. Questo è dovuto non tanto a un aumento delle definizioni (passano da 113.237 nel 2019 a 109.291 nel 2025) quanto al calo delle iscrizioni (78.909 nel 2025, erano 111.331 al 2019, -29% circa). Conseguentemente si registra uno smaltimento del pregresso.

Il *Disposition Time* è sceso da 849 giorni (circa 2,3 anni) nel 2019 a 528 giorni (circa 1,4 anni) nel 2025. Si tratta di una riduzione drastica (di oltre 10 mesi), con la contrazione delle pendenze, che sono passate da 263.421 a 157.957. Il sistema ha smaltito i procedimenti accumulati in passato, rendendo i tempi di attesa molto più brevi per i cittadini, cosa che accade per quasi tutte le Corti di appello (Figura 10).

Sempre nell’ambito della Corte d’appello la “sezione assise” mostra un andamento diverso, caratterizzato da volumi molto più ridotti e da un lieve calo dell’attività (599 le iscrizioni nel 2019 e 468 nel 2025).

La “sezione minorenni” presenta anch’essa numeri contenuti (1.598 iscrizioni nel 2019 e 1.285 nel 2025), ma presenta una diminuzione importante dei tempi medi di definizione da 397 giorni a 268 giorni (un tempo inferiore ai 9 mesi). L’elevato calo delle pendenze (da 1.714 a 909) ha causato una riduzione significativa del DT, rendendo questa sezione la più rapida in assoluto nel 2025.

FIGURA 10. PROCEDIMENTI PENDENTI E DISPOSITION TIME PER CORTE DI APPELLO SEZIONE ORDINARIA IN AMBITO PENALE. Anni 2019 e 2025, valori assoluti e indicatore *Disposition Time*.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa


Stabili le decisioni prese dalle Corti di appello

La Corte di appello non riesamina l'intero caso, ma limita la sua analisi ai soli punti della sentenza di primo grado che sono stati oggetto di specifiche censure ("motivi proposti") dall'appellante.

Analizzando in modo particolare i dati delle Sezioni Penali della Corte di appello (in composizione ordinaria), l'organo di secondo grado competente a decidere sui ricorsi presentati contro le sentenze emesse dal Tribunale in primo grado, relativi alle percentuali di conferma in Corte di appello tra il 2019 e il 2025, si possono evidenziare alcune dinamiche molto interessanti riguardanti l'andamento del sistema giudiziario: delle sentenze portate in appello nel 2025, i giudici hanno confermato la sentenza del primo grado nel 54% dei casi, quota pari al 50,4% nel 2019. La crescita della percentuale di conferma può essere letta come un indicatore positivo della qualità e della tenuta delle sentenze di primo grado, che vengono meno spesso ribaltate o riformate in appello.

La tendenza alla crescita della conferma si verifica per oltre la metà degli uffici (18 su 29). Da un lato ci sono uffici che hanno visto un incremento importante delle conferme, fino a un massimo di 22,6 punti percentuali, passando dal 31,0% al 53,6% (Figura 11); dall'altro, si osservano cali rilevanti in alcune sedi (con una diminuzione massima di circa 15 punti, in cui la percentuale di conferma scende da 65,5% a 50,6%). Va tenuto conto che le variazioni più marcate potrebbero essere influenzate anche dall'introduzione di nuovi istituti processuali (vedi Nota metodologica) e dall'accelerazione imposta per lo smaltimento degli arretrati.

FIGURA 11. PERCENTUALE DI CONFERMA DELLE SENTENZE NELLE SEZIONI PENALI DI CORTE DI APPELLO.
Anni 2019-2025, valori percentuali.



Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Glossario

Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) Previdenziale: in materia di previdenza: rappresenta un'attività di filtro preventivo che il giudice delega a specifiche commissioni tecniche, prima che un eventuale contenzioso possa essere effettivamente avviato innanzi al Tribunale; pertanto, non è un vero e proprio procedimento giurisdizionale.

Addetti all'Ufficio per il Processo: personale tecnico e specializzato assunto per supportare i magistrati nelle attività di studio, ricerca e gestione dei fascicoli.

ADR (Alternative Dispute Resolution): include strumenti come mediazione o negoziazione assistita per risolvere controversie civili al di fuori del Tribunale.

Altre materie: categoria residuale in ambito civile che raggruppa settori specifici come diritto agrario, societario, industriale e diritti della personalità.

Arretrato Storico: volume dei procedimenti pendenti accumulati negli anni precedenti (per il Pnrr, quelli iscritti tra il 2017/2018 e il 2022). Per questo obiettivo sono considerati tutti i procedimenti iscritti nel registro SICID esclusi, per il Tribunale, gli accertamenti tecnici preventivi ex art 445 bis cpc, le verbalizzazioni di dichiarazione giurata e tutta la materia del Giudice Tutelare.

Baseline: punto di riferimento statistico fissato al periodo pre-pandemico e pre-riforme per misurare i progressi futuri e il raggiungimento dei target Pnrr.

Carico pendente per materia: distribuzione percentuale delle cause ancora aperte suddivise per settore giuridico.

CEPEJ (Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa; European Commission for the Efficiency of Justice): organismo giudiziario composto da tecnici, rappresentativo dei 47 Paesi Ue che ne fanno parte, per testare e monitorare l'efficienza e il funzionamento dei sistemi giudiziari europei. La Commissione pubblica ogni 2 anni un Rapporto sullo stato della giustizia in tutti gli Stati partecipanti.

Clearance Rate (CR)/Tasso di Smaltimento: misura il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti ($CR = \text{Definiti} / \text{Sopravvenuti}$) e rappresenta un indicatore della *performance* degli uffici. Valori superiori all'unità indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti con una conseguente riduzione dell'arretrato.

Coorte di Procedimenti: gruppo specifico di cause identificate in base all'anno di iscrizione per monitorarne lo smaltimento.

Corte di appello: organo collegiale che ha sede in ogni capoluogo di distretto, si articola in sezioni civili e penali. Ha competenze in materia civile penale a giudicare delle impugnazioni avverso le sentenze appellabili del Tribunale. Costituisce organo di appello per le sentenze in materia di lavoro emesse dal Tribunale in primo grado, a seguito della Riforma del giudice unico. Ha inoltre anche competenza diretta in alcune materie, quali riconoscimento di sentenze straniere, riabilitazioni eccetera. In ogni Corte di Appello è costituita una sezione speciale per i minorenni, che giudica sull'appello delle decisioni dei Tribunali dei minorenni sia in sede civile sia in sede penale. Un'altra sezione speciale funziona da Corte di assise di appello e giudica sugli appelli avverso le sentenze della Corte d'Assise.

Corte suprema di Cassazione: organo giudiziario collegiale, con sede in Roma, unico per tutto lo Stato italiano. È competente sia in materia civile sia in materia penale. Giudica in generale sui ricorsi avverso sentenze pronunciate in grado di appello ovvero sentenze inappellabili emesse in primo grado. La Corte di Cassazione come organo supremo della giustizia assicura l'esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo, il rispetto dei limiti di competenza e di giurisdizione. Presso la Corte di Cassazione è costituita una procura generale.

Dematerializzazione: trasformazione dei documenti fisici in formato digitale per la gestione telematica del fascicolo.

Definizioni: numero complessivo di procedimenti conclusi in un determinato arco temporale.

Digitalizzazione del Processo: adozione di strumenti informatici per la gestione dei flussi documentali e delle attività processuali.

Diritti della Cittadinanza: settore relativo al riconoscimento della cittadinanza.

Disposition Time (DT): misura il tempo medio prevedibile (espresso in giorni) di definizione dei procedimenti. Si ottiene confrontando lo *stock* di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno. Esprime il rapporto tra procedimenti pendenti e procedimenti definiti in un periodo, moltiplicato per 365 o 366 se l'anno è bisestile.

Distretti: Circostrizione giudiziaria della Corte d'Appello. Comprende più circondari di Tribunale. I Distretti sono in totale 26.

Doppia Sofferenza: condizione critica di un ufficio caratterizzata da alto *Disposition Time* e basso *Clearance Rate*.

Doppio Binario (Digitale-Analogico): fase di transizione con convivenza di modalità di deposito atti sia digitali che cartacei.

Durata ragionevole: standard temporale di legge per la conclusione di un processo (3 anni per il Tribunale, 2 per l'appello, 1 per la Cassazione).

Equa riparazione (Legge Pinto): indennizzo economico per il danno subito a causa dell'irragionevole durata di un processo. La Legge Pinto (Legge 24 marzo 2001, n. 89) è la normativa italiana che disciplina il diritto a richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito a causa dell'eccessiva durata di un processo. Questa Legge è stata introdotta per dare attuazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che sancisce il diritto di ogni persona a un processo equo entro un termine ragionevole: in primo grado (Tribunale): 3 anni; Secondo grado (Appello): 2 anni; Terzo grado (Cassazione): 1 anno.

Esecutività immediata: caratteristica delle sentenze d'appello che diventano efficaci sin dal momento della loro pubblicazione.

Fascicolo Informatico: versione digitale dell'intero carteggio processuale accessibile da remoto.

Filtro di Inammissibilità (Specificità dei motivi): meccanismo che dichiara nullo l'appello se privo di una critica puntuale alla sentenza di primo grado.

GIP / GUP: Uffici che gestiscono le fasi iniziali del procedimento penale (Giudice per le Indagini Preliminari e Giudice per l'Udienza Preliminare).

Giudice di Pace: Organo giudiziario con competenze su cause di minore entità per sgravare i Tribunali ordinari.

Improcedibilità (Art. 344-bis c.p.p.): cessazione dell'azione penale se il giudizio di impugnazione supera i termini di legge (2 anni per l'appello).

Iscrizione: atto formale di avvio di un procedimento giudiziario (deposito del ricorso o citazione).

Liquidazioni giudiziali: procedura che ha sostituito il fallimento nel Codice della Crisi d'Impresa; presenta tempi di definizione molto bassi.

Macro Materie Pnrr: le quattro categorie civili monitorate (Contenzioso, Lavoro, Procedimenti Speciali, Volontaria Giurisdizione). In ambito Pnrr sono considerati solo i "procedimenti contenziosi" secondo la classificazione proposta dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej). Non sono conteggiati i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione (ad eccezione dell'equa riparazione in Corte di appello) e dei Procedimenti speciali e sommari (ad eccezione della Corte di Appello), nonché le separazioni e i divorzi consensuali, gli oggetti della Famiglia che sono recentemente transitati dal Contenzioso alla Volontaria Giurisdizione e le procedure esecutive e concorsuali. Sono invece conteggiate le istanze di fallimento e, a partire dal 15/07/22, i ricorsi per liquidazione giudiziale, che a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza hanno sostituito le istanze di fallimento.

Pena Edittale: la forbice di pena (minimo/massimo) prevista dalla legge, usata come base per calcolare i termini di prescrizione.

Processo civile: lo strumento giuridico atto a dirimere controversie aventi ad oggetto il diritto privato. Esistono in Italia tre gradi di giudizio delle cause in ambito civile. La giurisdizione civile di primo grado è esercitata, secondo la competenza, dal giudice di pace o dal Tribunale; in secondo grado rispettivamente dal Tribunale contro le sentenze emesse dal giudice di pace e dalla Corte di appello contro le sentenze emesse dal Tribunale ove operasse in funzione di giudice di primo grado. Il terzo grado si svolge davanti alla Corte di Cassazione e consiste in un giudizio di legittimità. Ha la funzione di stabilire se la legge sia stata correttamente applicata e interpretata dai giudici dei primi due gradi. Il Decreto legge numero 179 del 18 ottobre 2012 ha introdotto con l'art. 16-bis, a partire dal giugno 2014, l'obbligo di deposito telematico in Tribunale di alcune tipologie di atti di causa su tutto il territorio nazionale. Le norme emergenziali dettate dalla pandemia da Covid-19 hanno causato una vasta e repentina estensione dell'obbligo di deposito telematico che è stato esteso anche alle costituzioni in giudizio con l'articolo 2, comma 6 del Decreto-legge numero 11 dell'8 marzo 2020 contenente le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza provocata dalla pandemia da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Procedimento Penale: l'intero percorso che lo Stato compie, dalla segnalazione di un reato fino alla decisione finale del giudice. Inizia con l'iscrizione della notizia di reato e si conclude con l'archiviazione o con una sentenza irrevocabile. Il procedimento penale comprende diverse fasi:

- Indagini preliminari: La prima fase in cui la polizia e il magistrato raccolgono le prove per capire se c'è un reato e chi lo ha commesso.

- **Azione penale:** La richiesta ufficiale di archiviazione o di inizio dell'azione penale che il magistrato (Pubblico Ministero -PM) presenta al giudice per le indagini preliminari (GIP) per dare inizio al processo vero e proprio.
- **Udienza preliminare:** Una riunione filtro in cui un giudice (GUP) valuta se le prove raccolte sono sufficienti per fare un processo o se il caso va chiuso.
- **Dibattimento:** Il confronto pubblico in tribunale in cui accusa e difesa discutono le prove davanti a un giudice per arrivare alla sentenza.
- **Impugnazione (Appello):** Il momento in cui si può chiedere in Corte di appello di ricontrollare la sentenza se si ritiene che ci sia stato un errore.
- **Esecuzione:** L'applicazione pratica della decisione finale del giudice, come l'inizio della pena per chi è stato condannato.

Processo Penale: La fase centrale del percorso del procedimento penale che inizia quando un indagato viene accusato formalmente, diventa imputato e deve difendersi davanti a un giudice.

Portale dei Depositi Penali (PDP): piattaforma telematica obbligatoria per il deposito di atti nel settore penale.

Prescrizione del Reato: estinzione del reato dovuta al decorso del tempo senza una sentenza definitiva.

Protezione Internazionale: procedimenti su richieste di asilo.

Rapporto di Appellabilità: percentuale di sentenze di primo grado che vengono effettivamente impugnate in appello.

Responsabilità extracontrattuale: l'insieme di controversie per danni non derivanti da contratto (es. sinistri stradali); materia ad alto tasso di smaltimento.

Rito Collegiale: procedimenti con tre giudici;

Rito Monocratico: procedimenti con giudice unico;

Sezione Assise (d'Appello): sezione per i reati più gravi (es. omicidio); gestisce volumi ridotti con miglioramento dei tempi.

Sezione Minorenni (d'Appello): sezione specializzata per reati commessi da minori; nel 2025 risulta la sezione più rapida in assoluto.

SICID (Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale): è un applicativo utilizzato dalle cancellerie dei Tribunali italiani per la gestione informatizzata dei fascicoli processuali di cognizione, lavoro e volontaria giurisdizione. Permette il deposito telematico di atti e la gestione del Processo Civile Telematico

Termine Prescrizionale: limite temporale entro il quale lo Stato deve concludere il processo prima dell'estinzione del reato.

Tribunale: Organo giudiziario articolato in sezioni civili e penali. Prima dell'introduzione della Riforma del giudice unico, in materia civile, il Tribunale aveva competenza, in primo grado, per le cause riguardanti imposte e tasse, salvo quelle rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie, stato e capacità delle persone (salvo quelle rientranti nella competenza del Tribunale per minorenni), diritti onorifici, querela di falso, alcuni casi di contenzioso elettorale e amministrativo, separazione personali dei coniugi e scioglimento dei matrimoni, cause di valore indeterminabile. Con il Decreto legge numero 51 del 19 febbraio 1998 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), che ha previsto la soppressione della pretura, è diventato, a partire dal 2 giugno 1999, Ufficio giudiziario unico di primo grado. In secondo grado è Organo d'Appello delle sentenze pronunciate dal giudice di pace.

Ufficio per il Processo (UPP): struttura organizzativa di supporto al magistrato per attività preparatorie e di studio.

Nota metodologica

Nel report vengono presentate elaborazioni e analisi sulla base della fornitura dei dati da parte del Ministero di Giustizia. Il Ministero acquisisce i dati dai singoli uffici giudiziari: 140 Tribunali, 29 Corti di appello, incluse le tre sezioni distaccate, e la Corte di Cassazione. Non sono stati esaminati in questo report i dati attinenti ai giudici di pace e al Tribunale di minorenni, che non sono oggetto della valutazione ai fini dei *target* Pnrr.

Il dato utilizzato non è creato a fini statistici, bensì si tratta di un dato operativo poi estratto e utilizzato per monitorare statisticamente il flusso dei procedimenti.

I dati dei flussi procedimenti civili e dei procedimenti penali sono estratti dai registri ufficiali in uso presso le cancellerie degli Uffici giudiziari, rappresentano pertanto dati amministrativi sui quali non è possibile effettuare alcuna modifica o rettifica, se non su certificazione dell'Ufficio stesso.

Le misure per la rilevazione dei flussi sono ottenute dall'aggregazione dei dati elementari estratti in modo indipendente rispetto al conteggio. Pertanto, potrebbero rilevarsi disallineamenti nel conteggio complessivo di periodi diversi, in particolare sul dato della pendenza finale, anche a causa dell'eventuale rilavorazione di alcuni fascicoli (come riassunzione, separazione del fascicolo e dei fascicoli definiti con sentenza e con altre modalità) come previsto dalla procedura civile e penale. In ambito penale, inoltre, il deposito non tempestivo dei provvedimenti definitivi, rilevati per trimestre, può causare una sottostima delle effettive definizioni nel dato annuale (alcuni fascicoli possono essere inseriti nei registri dopo l'estrazione trimestrale, rispetto alla pendenza finale che è aggiornata all'ultima data di elaborazione).

Nel report ci si è focalizzati su alcuni aggregati da misurare, secondo i *target* previsti dal Pnrr, di seguito elencati.

Smaltimento civile – Per il calcolo degli obiettivi di smaltimento civile l'aggregato rilevante è il medesimo di quello considerato per il monitoraggio dell'arretrato "Legge Pinto" (Legge 24 marzo 2001, n. 89) e utilizzati per la produzione delle statistiche ufficiali. Per i Tribunali riguarda tutti i procedimenti iscritti nel registro SICID, esclusi gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., le verbalizzazioni di dichiarazione giurata e tutta la materia del Giudice Tutelare, mentre per le Corti di Appello sono considerati tutti i procedimenti iscritti nel registro SICID.

Disposition time civile – La Commissione europea ha chiesto che fossero considerati solo i "procedimenti contenziosi" secondo il criterio elaborato dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (Cepej). Secondo questa classificazione, per il Tribunale, l'aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi, con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali e degli oggetti in materia di famiglia riconducibili alla volontaria giurisdizione, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP). Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione dei "Ricorsi per liquidazione giudiziale" che sostituiscono la materia "Istanze di fallimento", da considerare ad esaurimento.

Per la Corte di appello, l'aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi, con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali e degli oggetti in materia di famiglia riconducibili alla volontaria giurisdizione, Controversie agrarie e Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria. Sono escluse le altre tipologie di procedimento, con l'unica eccezione dei procedimenti di Equa riparazione che vanno considerati nell'aggregato.

Disposition time penale – I criteri richiesti dalla Commissione europea coincidono con quelli utilizzati per le statistiche ufficiali nazionali. In base a questi criteri, per il Tribunale, sono considerati i procedimenti relativi alle sezioni gip-gup autore noto (mod.20 Registro generale degli uffici del giudice per le indagini preliminari presso i Tribunali), dibattimento I grado (mod.16 registro generale dei Tribunali in composizione collegiale e monocratica), dibattimento II grado (mod.7 bis registro delle impugnazioni davanti ai Tribunali in composizione monocratica) e assise (mod.19 registro generale delle Corti di assise). Sono pertanto escluse le decisioni interlocutorie del Gip, i procedimenti di competenza del Tribunale del riesame e i procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

Le modifiche strutturali dell'ultimo periodo

I cambiamenti legislativi e organizzativi attuati e in fase di attuazione mirano a produrre effetti tangibili per chi ha una causa in corso, la riduzione dei tempi (*Disposition Time*), il cui obiettivo principale è abbattere l'arretrato e ridurre la durata media dei processi; la migliore organizzazione, un ufficio più efficiente significa risposte più rapide alle istanze dei cittadini e degli avvocati; migliore qualità delle decisioni, grazie al supporto della ricerca giurisprudenziale, le sentenze possono essere più approfondite e uniformi.

La creazione dell'Ufficio per il Processo (UPP) e la contestuale digitalizzazione, insieme alla Riforma Cartabia sono i pilastri della riforma della giustizia italiana legata al Pnrr.

Ufficio per il Processo (UPP)

Sinteticamente si può affermare che l'introduzione dell'Ufficio del processo comporta un cambio di modello: dal giudice che lavora isolato a una struttura di staff che lo supporta per velocizzare le decisioni e modernizzare i Tribunali. Concretamente gli Addetti all'Ufficio del Processo comportano un supporto operativo al Magistrato attraverso diverse attività:

- Studio dei fascicoli: Analisi preliminare delle cause per individuare i punti chiave.
- Ricerca giurisprudenziale: Reperimento di sentenze e dottrina per preparare le decisioni.
- Bozze di provvedimenti: Scrittura delle parti descrittive delle sentenze per snellire il lavoro del magistrato.

Transizione Digitale

La digitalizzazione non è solo "scansionare carta", ma un'integrazione profonda della tecnologia nel lavoro quotidiano. Il Processo Telematico comporta l'estensione dell'uso del digitale a tutte le fasi del giudizio, inclusa la gestione delle udienze e il deposito degli atti. Ciò comporta la dematerializzazione del processo, il passaggio dal fascicolo cartaceo a quello informatico, rendendo i documenti accessibili istantaneamente da remoto. In prospettiva ciò significa alimentare i sistemi informatici per monitorare i flussi di lavoro e creare archivi di giurisprudenza locale consultabili, utili soprattutto ai fini del monitoraggio e del raggiungimento della finalità statistica.

Nel corso del 2025 sono proseguite le attività di sviluppo dell'applicativo APP, destinato a gestire i flussi e depositi di atti e provvedimenti del processo penale di cognizione

In termini di diffusione, al 31 dicembre 2025 risulta completato lo sviluppo e la diffusione del primo grado del procedimento penale, coinvolgendo 280 uffici giudiziari (140 Tribunali e 140 Procure), sicché il flusso di primo grado (dalla notizia di reato al provvedimento conclusivo) è gestibile digitalmente tramite applicativi ministeriali, con funzioni di redazione, firma digitale e deposito telematico per magistrati e personale amministrativo e con integrazione tra APP, Portale Notizie di Reato e Portale Depositi atti Penali. Nel Corso del 2025 sono stati effettuati anche interventi sul Portale Deposito Atti Penali (PDP), pienamente funzionante e canale ordinario per il deposito degli atti nel processo penale, nonché per la trasmissione di denunce, querele e istanze di procedimento.

La Riforma del Sistema Giustizia (Riforma Cartabia)

Di seguito, vengono riportati alcuni elementi della Riforma del Sistema Giustizia (Riforma Cartabia) nei suoi contenuti, nei suoi obiettivi strategici, nelle fasi attuative e negli impatti procedurali.

Si tratta di due decreti: il D.Lgs. 149/2022 (in ambito della Giustizia Civile), legge delega ambito civile Legge 26 novembre 2021, n. 206 e il D.Lgs. 150/2022 (in ambito della Giustizia Penale) legge delega Ambito Penale: Legge 27 settembre 2021, n. 134 e successivi decreti correttivi. In campo penale D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito in L. 199/2022); in campo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2024, n. 164, Legge 14 aprile 2023, n. 41 (Conversione D.L. 13/2023), che ha introdotto disposizioni transitorie per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo rito, evitando che le cause già iniziate subissero brusche interruzioni.

La Riforma Cartabia si è posta degli obiettivi strategici inserendosi nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rispondendo ai vincoli europei di efficientamento del sistema giudiziario italiano. Gli obiettivi quantitativi prefissati sono:

- Settore Penale: Riduzione dei tempi medi dei processi del 25%.
- Settore Civile: Riduzione dei tempi medi dei processi del 40%.

Il principio guida è la riduzione del contenzioso attraverso il potenziamento dei riti alternativi e la semplificazione delle fasi processuali, l'obiettivo è quindi la deflazione del carico giudiziario attraverso la de-giurisdizionalizzazione e l'incentivazione delle soluzioni stragiudiziali.

In ambito civile opera sul percorso processuale mirando alla riduzione del carico giudiziario attraverso:

- la deflazione del contenzioso: l'obiettivo è quello di svuotare le aule giudiziarie dai processi ritenuti superflui;
- la de-giurisdizionalizzazione: il conflitto viene spostato dal Tribunale ad altri ambiti (es. mediazione, negoziazione assistita, arbitrato). (con vantaggi fiscali spostando l'attenzione sugli ADR) e con aumento di competenza del giudice di pace che è fuori dal perimetro del Pnrr;
- il filtro dei flussi processuali: al sistema si dà capacità di bloccare a monte le liti temerarie o infondate;
- anticipazione del contraddittorio per garantire che il giudice giunga alla prima udienza con il quadro fattuale e probatorio già delineato.
- con un Filtro in Appello: È stato semplificato il meccanismo per dichiarare immediatamente inammissibili le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte e sono previste Sanzioni pecuniarie per Chi perde un appello "temerario".

Altre modifiche riguardano sempre in ambito civile:

- Rito Unitario di Cognizione: Unificazione dei riti e introduzione di memorie difensive integrative obbligatorie ante-udienza;
- Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie: Istituzione di un organo unico specializzato per superare la frammentazione delle competenze in materia familiare e minorile.
- estensione delle soluzioni stragiudiziali: ADR (*Alternative Dispute Resolution*): Estensione della mediazione obbligatoria e inasprimento delle sanzioni per la mancata partecipazione ingiustificata.
- la Tecnologia: Obbligatorietà del Processo Civile Telematico (PCT) per ogni grado e tipologia di atto.
- il supporto organizzativo: l'Ufficio per il Processo (UpP)

Il Decreto Correttivo Civile (D.Lgs. 164/2024) ha mirato a risolvere i nodi emersi nei primi 18 mesi di applicazione del "nuovo rito". Di seguito alcune modifiche.

- Salvaguardia dell'Oralità (Art. 127-ter c.p.c.):
 - Modifica: Si è specificato che, sebbene l'udienza "cartolare" (sostituita da note scritte) sia la prassi, il giudice deve disporre l'udienza in presenza se una delle parti ne fa richiesta motivata o se è necessaria l'audizione personale.
- Semplificazione dell'Esecuzione Forzata:
 - Modifica: È stata snellita la procedura per il pignoramento presso terzi, riducendo gli adempimenti burocratici a carico del creditore per l'iscrizione a ruolo, velocizzando il recupero crediti.
- Mediazione e Condizione di Procedibilità:
 - Modifica: Il correttivo ha chiarito che se la mediazione è stata esperita per la domanda principale, non è necessario ripeterla per le domande riconvenzionali "interdipendenti", riducendo i tempi morti.

In ambito Penale, ha come obiettivo l'efficienza e i filtri processuali. L'intervento nel penale punta a ridurre il numero di procedimenti che giungono a dibattimento (funzione deflattiva) e a garantire la ragionevole durata attraverso meccanismi di estinzione quali:

- l'improcedibilità: introduzione di termini massimi per le fasi di impugnazione (2 anni per l'Appello, 1 anno per la Cassazione), pena l'estinzione del processo (salvo deroghe per reati di particolare gravità). Ciò scoraggia l'impugnazione di una sentenza. L'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione è stata introdotta con l'Articolo 344-bis c.p.p. del Codice di Procedura Penale dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che è il decreto attuativo della Riforma Cartabia: la Legge 27 settembre 2021, n. 134) il cui principio era contenuto all'articolo 1, comma 10 della legge madre.
- sconto di pena pari a 1/6: Incentiva l'imputato a non fare appello dopo un giudizio abbreviato.

- la ragionevole previsione di condanna: una nuova regola di giudizio: per il rinvio a giudizio il PM e il GUP devono agire solo in presenza di una "ragionevole previsione di condanna".
- l'anticipazione delle Pene Sostitutive: competenza del giudice di merito nell'applicare immediatamente sanzioni non detentive (fino a 4 anni), oltrepassando il differimento al Tribunale di Sorveglianza.
- l'estensione della Procedibilità a Querela: per numerosi reati patrimoniali e contro la persona per favorire la riparazione del danno e la conciliazione.

Il Decreto Correttivo Penale (D.Lgs. 31/2024), ha prodotto un correttivo penale intervenuto per bilanciare l'efficienza con le garanzie difensive e la sicurezza pubblica.

- Ripristino della Procedibilità d'Ufficio:
 - Modifica: È stata reintrodotta la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni personali gravi o gravissime causate a personale esercente le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
- Gestione dell'Assenza:
 - Modifica: Sono state rese più stringenti le regole sulla conoscenza del processo. Il giudice può procedere in assenza solo se vi è la certezza che l'imputato ne sia a conoscenza, semplificando però le notifiche al difensore di fiducia.
- Appello e Ricorso per Cassazione:
 - Modifica: è stato chiarito l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, evitando rigetti eccessivamente formalistici che limitavano il diritto alla difesa.



LA STATISTICA UFFICIALE ASCOLTA I SUOI UTENTI

In occasione del Centenario dalla sua fondazione, l'Istat promuove una **consultazione pubblica** per raccogliere contributi, osservazioni e proposte sui bisogni informativi non ancora pienamente soddisfatti dalla statistica ufficiale.

Al centro della consultazione non vi sono le modalità di comunicazione o diffusione dei dati, ma la produzione statistica.

L'iniziativa intende rafforzare la qualità, la rilevanza e l'utilizzabilità della produzione statistica, favorendo al tempo stesso trasparenza e partecipazione.

La consultazione è aperta a istituzioni, comunità scientifica, operatori dell'informazione, imprese, associazioni e cittadini.

[PARTECIPA ADESSO](#)

Note

ⁱ Il contenzioso civile nel 2025 riguarda il 44% dei procedimenti iscritti, sebbene con elevate differenze tra gli uffici: rappresenta il 41,2% in Tribunale, il 94,6% in Corte di Appello e il 98,8% presso la Corte di Cassazione. Per i procedimenti definiti, la quota del contenzioso è complessivamente pari al 46,3%, in particolare 43,1% in Tribunale, 95,3% in Corte di Appello, 98,8% in Cassazione.

ⁱⁱ Si rimanda all'allegato per le materie del contenzioso, definite in ambito CEPEJ, oggetto di alcuni target Pnrr. Queste materie afferiscono alla classificazione proposta dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (Cepej), adottata dalla Commissione Europea per condurre il Quadro di valutazione UE della giustizia (EU Justice Scoreboard).

ⁱⁱⁱ Il DT nazionale calcolato per il Pnrr è un indicatore ottenuto dalla somma dei DT dei 3 gradi di giudizio e pertanto non è una reale durata media calcolata sui singoli procedimenti.

^{iv} La competenza per il riconoscimento e la valutazione economica dell'equa-riparazione è della Corte di appello, per questo motivo la materia non è presente tra quelle afferenti al tribunale.

^v Obiettivo della digitalizzazione è la dematerializzazione, ovvero il passaggio dal fascicolo cartaceo a quello informatico, rendendo i documenti accessibili istantaneamente da remoto, con ricadute importanti sulla alimentazione dei sistemi informatici per monitorare i flussi di lavoro. La digitalizzazione del processo penale è iniziata ed è in una fase di transizione cruciale, accelerata dalla [Riforma Cartabia](#). Tuttavia, non è ancora a "pieno regime" per ogni tipo di atto o ufficio, convivendo spesso con modalità tradizionali. Sebbene l'obiettivo sia il passaggio totale al digitale, esiste ancora un sistema a "doppio binario". Per molti uffici, l'obbligo generalizzato di utilizzare esclusivamente il portale telematico è stato recentemente prorogato al 1° gennaio 2027. Portale dei Depositi Penali (PDP): Dall'aprile 2025, è diventato obbligatorio depositare tramite portale telematico gli atti relativi a procedimenti speciali come il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo e quello immediato.

Per chiarimenti tecnici e metodologici

Maria Giuseppina Muratore

muratore@istat.it

06.4673.7453

Claudio Caterino

Claudio.caterino@istat.it

06.4673.7440